

COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Atto n.39 / CC

del 29 novembre 2018

OGGETTO: **RICOGNIZIONE E ANALISI PARTECIPAZIONI (ART.20 CO 1 E ART.26 D.LGS. N.100/2017) - DETERMINAZIONI**

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 18,20, nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica, in sessione straordinaria ed in prima convocazione

All'appello nominale risultano presenti

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	ALTOMARE Giovanni	SI	
2	SICILIA Fernando	SI	
3	GALLO Veronica	SI	
4	ZUMPANO Lorella	SI	
5	SALVINO Morena	SI	
6	SIMARCO Antonio	SI	
7	SPADAFORA Salvatore	SI	
8	VIZZA Enrico		SI
9	BERNAUDO Francesco	SI	
10	BUFFONE Mario	SI	
11	GIULIANI Giuliana	SI	
12	SICILIA Diego	SI	
13	GUZZO Cristina		SI

| Presenti n. 11 |

| Assenti n. 2 |

Assume la presidenza il Signor **Avv.Salvatore SPADAFORA**

Partecipa il Segretario Generale Signor **Dr.ssa Carla CARUSO**

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti,

IL PRESIDENTE invita **IL CONSIGLIO** a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

.....in continuazione di seduta.-

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs.19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art.18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

RICHIAMATA la precedente delibera consiliare n.29 del 29.09.2017 con la quale il Comune ha provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs. n.175/16, modificato dal D.Lgs.n.100/17;

RILEVATO che per effetto dell'art.20 co 1 e 3 T.U.S.P., entro il 31 dicembre il Comune deve provvedere annualmente ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione e che, ai sensi del comma 11 dell'art.26, alla razionalizzazione periodica deve provvedersi dal 2018 con riferimento alla situazione del 31.12.2017;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o

soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni :

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Rogliano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che...” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, sia l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l’art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»*

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che “... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall’altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall’art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni. D’altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.*”

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla Corte dei conti, ai sensi dell’art.20 co 3 T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO il modello standard dell’atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata nell’allegato "A" alla presente, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che le partecipazioni eventualmente da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

PRECISATO che:

- il Consorzio ASMEZ a cui questo Ente partecipa è fuori dalla rilevazione ex art.24 D.Lgs.n.175/2016;
- la società Consortile GAL Savuto a cui il Comune partecipa non è oggetto della presente ricognizione ai sensi dell'art. 4 c. 6 del D. Lgs.n.175/2016;

VERIFICATO che in base a quanto sopra citato non sussistono le motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni indicate nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente;

PRECISATO che per le società anzidette non ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio consolidato in quanto per nessuna di esse questo Ente riveste la posizione di capogruppo di cui all'art.11 bis del D. Lgs.n.118/2011;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.; qualora questa Amministrazione verifichi che i costi di partecipazione nel tempo cagionano aggravio di spesa per il bilancio comunale si procede all'alienazione delle stesse società riportate nell'allegato "A" e per come stabilito con la presente deliberazione;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, - fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto;

SI PROPONE DI DELIBERARE

per tutto quanto in narrativa,

- **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- **DI NON PROCEDERE** all'alienazione delle partecipazioni come meglio riportate nell'allegato "A";

- **DI PRECISARE** che:

- il Consorzio ASMEZ a cui questo Ente partecipa è fuori dalla rilevazione ex D.Lgs 175/2016;
- la società Consortile GAL Savuto a cui il Comune partecipa non è oggetto della presente ricognizione ai sensi dell'art. 4 c. 6 del D. Lgs.n.175/2016;

- **DI DARE ATTO** che:

- qualora questa Amministrazione verifichi che i costi di partecipazione nel tempo cagionano aggravio di spesa per il bilancio comunale si procederà all'alienazione/razionalizzazione delle stesse società riportate nell'allegato "A" e per come stabilito con la presente deliberazione;
- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione deve essere comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- questo Ente non è tenuto alla redazione ed approvazione del bilancio consolidato per le ragioni riportate in premessa;

- **DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

- **DI DEMANDARE** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

- **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione :

- a tutte le società partecipate dal Comune;

- alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c.3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.-"

PARERE

art.49, D.Lgs.18.08.2000 n.267

Per la regolarità tecnica e contabile: **FAVOREVOLE**

Rogliano, 23 novembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
FINANZE E SVILUPPO ECONOMICO

f.to Giuseppe VIGLIATURO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il parere favorevole reso sulla suesposta proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente;

PRESO ATTO delle seguenti dichiarazioni di voto:

- Dichiarazione di voto della Cons.Mario BUFFONE per il gruppo "Un'altra Rogliano":
Voto **sfavorevole** in quanto il gruppo non condivide la partecipazione alla PRESILA Cosentina S.p.A..-
- Dichiarazione di voto del Cons.Francesco BERNAUDO per il gruppo "Rogliano di tutti":
Voto **favorevole** rilevando, al contrario, l'utilità di tutte le partecipazioni.-

VISTO l'esito della votazione sulla proposta della presente deliberazione di seguito riportato:

- Consiglieri presenti n.11 - Consiglieri votanti n.11

CON VOTI :

- Voti favorevoli n.8

- Voti contrari n.3 (Cons.ri BUFFONE M., GIULIANI G. e SICILIA D.)

DELIBERA

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa per come in essa riportata;

e, con apposita votazione:

- Voti favorevoli n.8

- Voti contrari n.3 (Cons.ri BUFFONE M., GIULIANI G. e SICILIA D.)

DELIBERA

- **DI DARE IMMEDIATA ESECUZIONE** , ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm..-

Atto n.39 / CC

del 29 novembre 2018

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Dr.ssa Carla CARUSO**

IL PRESIDENTE
f.to **Avv.Salvatore SPADAFORA**

Il sottoscritto Segretario Generale,

VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n.267

VISTI gli atti d'Ufficio,
ATTESTA che la presente deliberazione

E' STATA PUBBLICATA , mediante affissione all'**Albo Pretorio** ,
per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ (art.125, D.Lgs.267/00

[] E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art.134,c.4,D.L.267/00)

[] E' DIVENUTA ESECUTIVA

[] trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione (art.134,c.3, L.n.267/00)

f.to **Dr.ssa Carla CARUSO**